

CXIV.

TORNATA DEL 4 APRILE 1873

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

SOMMARIO — *Omaggi — Mozione d'ordine del Senatore Gallotti — Osservazioni e proposta del Senatore Serra F. M., appoggiata dal Ministro — Dichiarazione del Senatore Gallotti ed approvazione della sua proposta — Seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario — Osservazioni del Commissario Regio, del Relatore e del Ministro dell'Interno all'articolo 163 — Soppressione dell'articolo — Approvazione degli articoli 164 e 165 — Variante proposta dal Senatore Des Ambrois all'articolo 166 — Approvazione dell'articolo colla variante — Proposta di soppressione del Senatore Maggiorani al secondo comma dell'art. 167, appoggiata dal Commissario Regio — Modificazione del comma proposta dal Relatore — Rettificazione fatta dal Senatore Maggiorani, cui risponde il Relatore — Rinvio dell'articolo alla Commissione — Approvazione dell'art. 168 — Osservazioni del Senatore Casati L. all'art. 169 — Modificazione proposta dal Relatore — Approvazione dell'articolo — Osservazioni e proposte dei Senatori Casati L., Amari professore, Moscuza e del Relatore all'art. 170 — Rinvio dell'articolo alla Commissione — Approvazione dell'articolo 171 — Avvertenze del Senatore Maggiorani al secondo alinea dell'art. 172 — Proposta del Relatore di rinvio dell'articolo alla Commissione, approvata — Avvertenza del Senatore Casati L. — Approvazione dell'art. 173 — Osservazione del Senatore Maggiorani al secondo comma dell'art. 174, cui risponde il Relatore — Emendamento proposto dal Senatore Errante, approvato — Approvazione dell'articolo 175-176 — Avvertenze del Ministro all'art. 177 — Rinvio dell'articolo — Osservazioni del Senatore Casati L. all'art. 178, cui risponde il Relatore — Replica del Senatore Casati L. — Appunti dei Senatori Maggiorani ed Errante, cui risponde il Relatore — Approvazione dell'articolo modificato — Presentazione di due progetti di legge — Ripresa della discussione del Codice sanitario — Approvazione degli articoli 179, 180, 181 (182, 183 soppressi), e dal 184 al 187 inclusivamente — Aggiunta proposta dal Senatore Casati L. all'art. 188 — Approvazione dell'articolo coll'aggiunta Casati L. — Approvazione dell'art. 189.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ed il Senatore Bo, Commissario Regio, e più tardi intervengono i Ministri della Marina, e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. legge pure il seguente sunto di petizioni:

« N. 4965. Il Senatore Giovanni Siotto-Pintor, porge al Senato istanza, perchè nel progetto di legge per l'approvazione di un nuovo Codice Sanitario, venga adottata una disposizione

che sancisca la libertà di esercizio della medicina omeopatica. »

« 4966. La Camera di Commercio ed Arti di Brescia associandosi alla petizione già inoltrata da quella di Ravenna, fa istanza perchè sia emanata al più presto possibile una legge regolatrice delle emissioni fiduciarie dei biglietti delle varie Banche. »

« 4967. Gli studenti di zojatria della R. Università di Mantova. » (*Petizione relativa all'esercizio della medicina veterinaria, mancante dell'autentica.*)

La Deputazione provinciale di Padova fa omaggio al Senato di due esemplari a stampa degli *Atti di quel Consiglio provinciale riferibili all'anno 1872.*

#### Mozione d'ordine.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Signori! Mi pare che il numero dei Senatori è da qualche giorno assai diminuito. Io proporrei perciò, che, finita la tornata d'oggi, il Senato fosse aggiornato fino a quando il signor Presidente crederà.

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Io non ho niente da opporre alla proposta che fa l'onorevole Senatore Gallotti, che il Senato si aggiorni finita che sia la tornata d'oggi, ma faccio riflettere che l'altro ieri l'onorevole Guardasigilli presentò al Senato un progetto di legge contenente provvedimenti che sono urgentissimi per diverse località del Regno. Se il Senato si aggiorna oggi in cui questo progetto di legge sta per essere distribuito, se si aggiorna prima che il progetto medesimo sia esaminato dagli Uffici e sia nominato l'Ufficio Centrale per studiarlo e farne la relazione, il ritardo che ne avverrà sarà soverchio.

Io dunque proporrei, che qualora che il Senato decida di aggiornarsi, s'intenda con la riserva che si debbano convocare domani gli Uffici per l'esame del detto progetto di legge che, com'osservai già, è urgentissimo.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Gallotti propone che nelle attuali circostanze il Senato si aggiorni sino a che venga riconvocato a domicilio.

L'onorevole Senatore Serra Francesco Maria

fa osservare che sarebbe conveniente che, ammessa la proposta dell'onorevole Senatore Gallotti, il Senato fosse tuttavia convocato domani negli Uffici per l'esame del progetto di legge presentato dall'onorevole signor Ministro Guardasigilli, riguardante l'aumento di personale in alcuni tribunali, progetto di legge che è di somma urgenza.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Prenderei la parola, se mi è permesso, per appoggiar la proposta testè fatta dall'onorevole Senatore Serra.

A me pare che se il Senato deliberando, come spero, di riunirsi domani negli Uffici per prendere in esame il progetto di legge che è stato accennato dall'onorevole Senatore Serra, potrebbe poi, se lo crede, tener pure adunanza pubblica.

Io pregherei il Senato a volersi adunare anche domani, per procedere innanzi nella discussione di questo progetto di Codice Sanitario; discussione che dura già da 20 e più giorni, e che probabilmente potrà ancora richiedere molte altre tornate. È quindi d'uopo utilizzare più che si può il tempo, e poichè se si accetta la proposta dell'onorevole Senatore Serra, domani il Senato continuerebbe ad adunarsi negli Uffici, io lo pregherei a voler anche tener pubblica adunanza, per continuare, come diceva, la discussione del Codice sanitario, e così utilizzare a tal uopo un giorno di più.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Io non intendo punto di oppormi nè alla proposta dell'onorevole Senatore Serra Francesco Maria, nè alla preghiera dell'onorevole signor Presidente del Consiglio.

Se, come crede, il Senato accetterà la proposta fatta dall'onorevole Senatore Serra dovrà rimanere qui domani, per cui non trovo nessuna obbiezione a fare alla proposta di tener seduta pubblica anche domani allo scopo di andare un poco più innanzi nella discussione del progetto del Codice sanitario.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Gallotti non si oppone adunque alla proposta che il Senato si aggiorni dopo la seduta di domani.

Metto ai voti la proposta di aggiornamento delle sedute del Senato, fino a che i signori Senatori vengano convocati con avviso a domicilio. Le ferie comincierebbero da dopo domani; domani

vi sarà seduta e saranno convocati gli Uffici per l'esame delle leggi che sono state presentate.

Chi ammette la proposta, abbia la bontà di sorgere.

(Approvata.)

**Seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario.**

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario.

L'articolo 163 fu rimandato alla seduta di oggi; dichiaro dunque aperta la discussione sull'art. 163.

Il Commissario Regio ha la parola.

Senatore B0, *Commissario Regio*. Per la deferenza che porto al Senato, non prendo mai la parola se non su quegli articoli che mi pare siano di grande importanza, onde non abusare della sua indulgenza.

Io sono poco amante delle personalità; esprimo le mie opinioni quand'anche siano affatto contrarie a quelle di altri oratori, quando io credo che ciò sia necessario per il bene del paese. Ora appunto trattasi di una questione, la cui importanza non ha forse l'eguale in tutto il Codice sanitario; e per ciò ieri non volli assumermi la responsabilità nè di accettar l'articolo nè di respingerlo, prima che il nostro onorevole Ministro dell'Interno, capo della sanità del Regno, non abbia espresso il suo parere in proposito.

Signori, quest'articolo autorizza nè più nè meno ogni Comune a prendere quelle disposizioni d'isolamento che creda necessarie alla propria preservazione, mettendo soltanto per condizione, che non si impedisca il transito per le vie provinciali, e che quest'isolamento sia stabilito, consigliato, decretato dal Consiglio sanitario municipale del paese.

In altri termini la questione è questa: si deve sì o no autorizzare i Comuni, quando credono di trovarsi in condizioni topografiche tali che permettano d'isolarsi dal consorzio degli altri Comuni e impedire che in quelle località arrivino persone da fuori, oppure devesi sopprimere assolutamente questa facoltà?

Io ho dichiarato ieri che, per quanto io so, nessun ordinamento sanitario, nessun Congresso che si sia occupato di materie sanitarie, hanno finora consigliato di accordare questa facoltà

ai Comuni; ho detto che tutte le volte che fu concessa ai Comuni questa facoltà di isolarsi, ne derivarono sì gravi conseguenze, che a dire il vero, debbono indurre i legislatori ad occuparsene seriamente.

E prima di tutto, io posso invocare un argomento storico a difesa della mia convinzione.

Per non percorrere tutte le storie delle più fatali pestilenze che desolarono tanti paesi, e per non risalire a tempi tanto remoti, montiamo alla famosa pestilenza di Genova, che colpì verso la metà del secolo XVII più di 80,000 di quegli abitanti. Leggansi le Memorie storiche che risalgono a quei giorni fatali, e vi troverete che la malattia divampò e prese quelle spaventose proporzioni, appunto perchè quella Repubblica aveva permesso o tollerato che ciascuno dei paesi vicini del contado potesse barricarsi sì fattamente da rompere ogni comunicazione colla città e terre limitrofe. Ne avvenne allora che quelle popolazioni, non potendo la Repubblica di Genova mandare colà armi ed armati per difendere questi cordoni, si armarono esse stesse; e questo è avvenuto anche ai nostri giorni in Sicilia, in Sardegna, ed in altre contrade del Continente.

Signori, volete che un Governo, un'Autorità qualunque in mezzo a quello spavento da cui son compresi gli animi delle popolazioni, volete che mandi milizie a reprimervi forzatamente l'eccitamento, la paura? Tutti sanno, e la storia lo dimostra, che lo spavento in una popolazione arreca maggiori danni della moria stessa che lo ha suscitato.

Passiamo ora ad altri argomenti che si presentano in favore della mia tesi. Leggendo gli Atti dei varii Congressi che si sono tenuti, si vedrà che ben anche coloro che si sono dichiarati ultra-contagionisti, e che volevano portare queste misure agli ultimi estremi, non sono mai giunti fino al punto di permettere che si possa fare di ogni paese un lazzaretto.

Ora, siate pur certi che se un'epidemia per nostra disgrazia si sviluppa nel paese, con queste disposizioni (anche prescrivendo la condizione dell'intervento del Consiglio comunale, del quale in fin dei conti nei paesi di campagna farebbero parte anche dei contadini, che sono quelli appunto che reclamano queste misure) siate pur certi, ripeto, che avrete tutto il paese convertito in lazzaretti, alla quale deliberazione, non sarebbe mai venuto anche il contagionista

più fanatico di quanti esistettero dal medio evo in poi.

Aggiungo ancora che nel Congresso Europeo ebbi a Collega l'illustre professore Betti e questi pure era caldo partigiano del sistema contagionista soprattutto rispetto al cholera; ebbene; egli stesso condannava queste restrizioni; e, poichè anche in quell'occasione furono proposti importanti emendamenti, soleva dire che in genere non ammetteva smodate esagerazioni di tal genere nell'interesse sanitario, e non approvava certi *lazzaretti* che non si trovavano in condizioni tali da poter'essere veri lazzaretti, sostenendo in pubblica conferenza che sperava di viver tanto da vedere i lazzaretti di Livorno convertiti in altrettante case amene di villeggiatura. Mi perdoni il Senato se insisto su questo punto che per me è della massima importanza, ed è capitale per la pubblica igiene.

Quali sono dunque le conseguenze che ne deriverebbero? Sono conseguenze contrarie alla pubblica preservazione, e sono altresì conseguenze morali che il Senato deve ben ponderare prima d'introdurre nella legge l'articolo che stiamo discutendo.

Credete voi, o Signori, che nelle borgate così isolate e chiuse, non si possano sviluppare malattie le quali non potrete constatare in verun modo? Ordinariamente succede, e specialmente nelle malattie contagiose, che chi ha il male lo nasconde o lo tace. Bisogna che gli agenti dell'autorità vadano a verificarlo; ma sarà necessario altresì che questi agenti per oltrepassare quelle barricate siano accompagnati dalla forza pubblica, giacchè pur troppo è avvenuto il caso che sono stati accolti a fucilate individui che colà recavansi a far verifiche sanitarie e rappresentavano l'autorità governativa. Il Governo ha certamente il diritto e la forza di reprimere tali abusi; ma non per questo essi esistono.

Dunque, sotto l'aspetto della pubblica preservazione, questi cordoni di tanti lazzaretti, quanti saranno i Comuni che chiederanno di stabilirli, è un danno gravissimo piuttostochè un vantaggio.

Gli effetti morali poi sono, o Signori, da tutti conosciuti.

Infatti che cosa succede nei tempi di spaventosa commozione delle popolazioni? Leggendo tutte le istorie, cominciando da quella di Tucidide fino a quella che rese immortale

il nome dell'insigne nostro Collega Alessandro Manzoni, che nei *Promessi Sposi* descrisse la peste di Milano con tanta splendidezza di colori come quella di Tucidide, la prima che si conosca; leggendo, dico, queste storie, sempre a lato degli uomini caritatevoli che formano la gloria del paese, voi troverete dei malviventi; troverete che le passioni umane in quei casi si manifestano con maggior veemenza, e che gli uomini più tumultuosi del paese, sotto il pretesto della preservazione della salute pubblica, commettono eccessi e crimini d'ogni maniera.

Ora, questi uomini se vengon tradotti in giudizio o dinanzi ai giurati, diranno: noi abbiamo commesso un delitto per forza, abbiamo ucciso un individuo perchè voleva rompere il cordone sanitario! Questi, o Signori, non sono fatti immaginari, sono fatti avvenuti le cento volte.

I giurati per conseguenza finiscono per assolvere questi delinquenti, o ammettere le circostanze attenuanti: ed ecco come in queste occasioni si commettono atroci misfatti, quasi direi assicurandosene l'impunità.

Aggiungerò che ne nascono perfino casi di lotte intestine tra un paese e l'altro. Se un Comune non divide le idee con un altro Comune limitrofo, ne nascono risse e contestazioni, che finiscono, come dicevo, in guerra civile.

Il Governo quindi ha l'autorità di reprimere queste lotte intestine, questa guerra civile; ha mostrato di saperle reprimere, perchè non ha mancato e non manca di energia a quest'uopo. Mani casidi malattie epidemiche popolari, anche le più energiche autorità rimangono un po' titubanti in presenza di un grave disastro, di un terribile flagello che porti la desolazione e la morte fra le popolazioni.

È vero che si risponde che queste misure sono volute dagli stessi Comuni.

Io non so, se alcuno di Voi abbia passato lunghi anni nei piccoli Comuni; ma è noto che non sono mai più di due o tre le persone che vi comandano, ed hanno quasi direi l'iniziativa e la direzione di tutto ciò che vi si fa, che vi s'imprende, di tutto ciò infine che riguarda gli interessi della popolazione. Per questo il Sindaco, e qualche membro del Consiglio municipale che per istruzione o per altre qualità si è acquistato una certa influenza, questi non di rado, direi anzi sempre, impongono la loro opinione agli altri.

Basta che una di queste persone si lasci sfuggir di bocca che la malattia è alle porte, che bisogna provvedere, che è d'uopo in ogni modo isolarsi, per quanto le persone anche più colte di quel paese siano restie a secondare questo provvedimento, esse a poco a poco finiranno col cedere e col convincere il Prefetto che è divenuta una necessità assoluta l'isolamento del Comune.

Il Prefetto in presenza a siffatta domanda, si troverà in grave imbarazzo; perchè, o riconoscerà non essere punto necessari questi provvedimenti, o temerà che se non li approva egli stesso, questi Comuni vorranno adottarli di propria volontà, e in questo caso egli dovrebbe ricorrere a mezzi estremi.

Perciò, io prego il Senato, a ben ponderare che qui si tratta di un argomento della più grande entità e che l'articolo che discutiamo, è forse uno dei più importanti di quelli che si contengano nel nuovo Codice sanitario. Io spero quindi che non permetterà, che con questo articolo si dia un appiglio a coloro che volessero far uso delle misure che esso contiene.

Mi perdoni il Senato se avessi per avventura abusato della sua indulgenza.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Io divido pienamente l'opinione del Regio Commissario, perchè credo, che mezzi che possono preservare per la via di terra dal procedere di certe malattie, non vi siano; e credo inoltre che la storia delle pestilenze abbia chiarissimamente dimostrato, non solo l'inutilità di questi mezzi che spesso conducono ad atti di ferocia e di barbarie, ma il danno presentaneo e consecutivo delle medesime: forse quando l'igiene sarà diffusa per tutta Europa e nel mondo, tengo opinione che finiranno anche i lazzaretti.

Ma la Commissione ha trovato nel progetto ministeriale questo articolo, e l'ha accolto per le ragioni, che dissi ieri. In alcune località d'Italia le popolazioni, da loro stesse, senza essere in alcun modo autorizzate, hanno creduto potersi salvare dalla malattia asserragliandosi (mi servii precisamente di questa parola), e tutto fare senza la debita autorità. Ora, quest'articolo dà a chi esercita la tutela della salute pubblica, la facoltà in alcuni particolari e specialissimi casi di concedere quello che

le popolazioni pigliano da loro. Ma, interrogando i medici, interrogando l'istoria delle epidemie, bisogna pur disingannarsi.

I cordoni sanitari e tutti i mezzi che per via di terra si possono adoperare, compresi anche quelli delle fumigazioni che si fanno in alcune stazioni col sottomettere i viaggiatori all'effluvio del cloro, non hanno per loro stessi una potenza ed un'efficacia che assicurino di qualche utile risultato. Per cui, quando la medicina deve pronunziarsi, e quando si considerano i grandi mezzi di trasporto che ora si posseggono, le vie ferrate, e come l'Italia sia continuamente solcata da strade che vanno via via rendendosi maggiori per numero e per estensione, è una follia il credere che un cordone sanitario, fatto da villici o da soldati alla distanza di 20 passi dall'abitato pigliando a fucilate quelli che tentano di soverchiare questo cordone, è una follia, ripeto, il credere che questi mezzi possano salvare dalla diffusione della malattia.

Posso citare delle città e delle borgate, le quali si sono condotte in questa maniera, e non poterono sfuggire dal flagello dell'epidemia.

Di modo che, consultando la storia medica, debbo dichiarare che questi mezzi sono illusorii, sono insufficienti non solo, ma ben anco pericolosi, perchè eccitano le passioni e finiscono col ridurre gli abitanti stessi in uno stato deplorabile, che è quello per cui ad una pestilenza ne può facilmente succedere un'altra. Perciò la Commissione del Senato non tiene a quest'articolo, se non in quanto esso può importare a chi deve tutelare la salute pubblica. Se chi deve tutelare la salute pubblica rinuncia a quest'articolo, che è nel progetto ministeriale e che la Commissione stessa del Senato ha accettato, io non ho alcuna ragione per mantenerlo.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro.

MINISTRO DELL'INTERNO. Mi occorre innanzi tutto scolparmi da un'accusa, la quale venne già ripetutamente fatta nel corso di questa discussione contro il Ministro dell'Interno, perchè talvolta invece di difendere strenuamente le sue proposte, si mostra disposto a modificarle e anche a cambiarle. Io sono persuaso che tutti coloro i quali conoscono la materia di cui si tratta, materia affatto speciale e scientifica, comprenderanno che un Ministro dee rimettersi alle persone più competenti in questa materia.

Non si può supporre un Ministro enciclopedico; perito di ogni cosa.

E però il Ministro dell'Interno cominciò dall'affidar la compilazione di questo Codice sanitario a persone dotte, esperte, godenti una reputazione meritata nella scienza; e le diede, per tal modo, come un voto d'illimitata fiducia. Quindi, siccome spettava al Ministro il presentare questo Codice, egli ha adempiuto a tale formalità accettandone implicitamente le disposizioni, il concetto, la distribuzione delle materie, i principii fondamentali, e tutto quel che riguarda particolarmente la parte amministrativa. Ma riguardo a certi punti scientifici, a certi punti che richiedono cognizioni speciali, è naturale che se di diritto la responsabilità spetta al Ministro, di fatto nessuno gliela può attribuire.

Aggiungerò inoltre che, per ragioni che il Senato ha compreso, ho dovuto nominare un Commissario Regio per sostenere questa discussione. Da questo Commissario Regio, come uomo di scienza, come uomo che ha un'alta reputazione stabilita, opinioni e principii conosciuti, certamente nessuno, e il Ministro meno degli altri, poteva richiedere ch'egli si rimovesse dai medesimi in questa occasione. Laonde, prima di accettar l'incarico ha dovuto intendersi col Ministro, e fare le sue riserve e le sue proposte, le quali vennero discusse, e dal Ministro accettate nei limiti in cui la propria opinione e i riguardi dovuti alla Commissione che ha compilato il Codice, potevano consentire.

Ecco la spiegazione che io era in debito di dare per iscolparmi delle accuse che vennero reiteratamente mosse al Ministro a tal riguardo.

Venendo poi all'articolo in discussione, per verità anche a me sembra grave la disposizione ivi contenuta. Grave prima di tutto, perchè esautora il Ministro che è il tutore responsabile della sanità pubblica; e l'esautora, inquantochè nell'articolo 2 del progetto di legge è detto:

« Le attribuzioni del Ministro dell'Interno si estendono a tutti gli atti di pubblica amministrazione concernenti la sanità pubblica del Regno.

» Egli presiede il Consiglio sanitario superiore, sottopone al suo esame tutte le questioni nelle quali deve esser sentito ai termini della presente legge, e tutte le altre sulle quali crede

opportuno averne il parere, e dei provvedimenti amministrativi d'interesse generale e le istruzioni per l'applicazione della legge presente.

» Il solo Ministro dell'Interno ha facoltà:

» Di decretare e revocare quarantene cui possono andar soggette all'approdo nel Regno, le provenienze marittime, e di ordinare ogni altra misura sanitaria diretta a tutelare la sanità pubblica da qualunque parte possa venir compromessa, ecc. »

Ora, nei casi di epidemia o di malattie contagiose che per isventura venissero a penetrare e a diffondersi nel paese, si può dire che il Ministro rimane effatto esautorato. I Comuni sarebbero per tal modo abbandonati a fare come stimano. Gli uni adotteranno un provvedimento efficace; altri lo respingeranno; chi vorrà il cordone, e chi non lo vorrà. Nei casi di grande sgomento, per la manifestazione di una malattia contagiosa, le autorità difficilmente potrebbero farsi ubbidire, non essendo i loro ordini fermamente appoggiati alla legge.

Si cerca di giustificare quest'articolo dicendo: quello che i Comuni vi strapperebbero in tali occasioni, è meglio che lo accordiate per legge. Ma allora torna pure inutile il dire che le deliberazioni dei Consigli comunali per provvedimenti straordinari in materia di sanità pubblica, dovranno avere l'approvazione del Prefetto. Se non è ubbidito il Ministro, no! sarà certamente il Prefetto; e quali disordini potranno sorgere, ognuno lo può immaginare.

Chi nei Comuni avrà la forza e i mezzi per farsi rispettare? Allorquando il Sindaco, la Giunta, il Consiglio di sanità comunale, abbiano decretato un provvedimento che più o meno offenda i diritti di una parte dei cittadini, la loro libertà, dovrà il Governo ciecamente sostenerli? Non è possibile. Si è veduto in alcune ricorrenze di malattie contagiose, epidemiche, diffusive, che i cittadini si dividevano in partiti, e minacciavano anche di scendere in piazza con le armi.

Io confesso di essere in colpa, ripeto, perchè l'articolo che combatto si trova nel progetto ministeriale; ma cercando di giustificarlo ho studiato meglio la questione e mi son persuaso che gl'inconvenienti sarebbero assai maggiori dei vantaggi che possono nascerne. A me parrebbe meglio per conseguenza sopprimerlo, e lasciare al Ministero di poter accordare, quando lo creda opportuno, a qualche Comune che si trovi, per la sua posizione

topografica, in condizione di potersi premunire con mezzi straordinarii, come sarebbe anche un cordone, dall'invasione di una malattia, la facoltà di usarne, quando il Ministro stimerà che non vi sia danno pubblico a temerne.

Si dice: ve la strapperanno per forza. Io non credo che le cose possano procedere fino a questo segno. Nel 1865 io era Ministro dell'Interno quando scoppiava il cholera, e piuttosto intensamente, in parecchie provincie, e particolarmente nelle Marche, nell'Umbria e in alcuni distretti di là del Tronto. Parecchi Comuni allarmati tentarono di stabilire un cordone per isolarsi, ma quando la voce dell'Autorità si fece sentire, e si conobbe che i suoi ordini si volevano rispettati, hanno desistito. Si sa, che in tali occasioni si procede con temperamenti, con riguardi d'ogni maniera; si mandano sul posto aiuti, medici, infermieri, del danaro; si cerca in tutti i modi di dimostrare che l'Autorità si cura molto della loro condizione, che cerca di venir loro in aiuto. Così in fatti si procedette allora; e tutti gli allarmi si sono a poco a poco dileguati.

Ma se tale è la maniera di procedere in queste gravi occasioni, è però anche vero che in certe campagne, in certi distretti rurali dove la civiltà non è per anche penetrata, se si vede che l'opinione, il desiderio generale di una data soppressione, sia tale che non convenga impedirlo con la forza, si potrà concederlo, ma sotto la responsabilità del Ministro non già sotto quella di un Prefetto. Quindi ben considerata ogni cosa, sarei d'avviso, ripeto, di sopprimere quest'articolo, lieto che anche l'illustre Relatore convenga in massima in queste considerazioni. Io spero pertanto che il Senato vorrà approvare la proposta che l'onorevole Commissario Regio ha già fatta di questa soppressione.

PRESIDENTE. L'articolo 163 dunque è abbandonato dal Ministero col consenso della Commissione, per cui se non si fanno altre osservazioni si passerà all'articolo 164.

« Art. 164. Quando apparisce la necessità assoluta ed urgente in casi di malattie epidemiche e contagiose di occupare delle proprietà particolari per creare ospedali, ricoveri, lazzaretti, cimiteri, o per qualsiasi altro servizio sanitario, si procederà, giusta le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo 2, della legge 25 giugno 1865. numero 2359.

» La proposta di occupazione però dovrà essere fatta dalla Giunta Municipale; o dalla Deputazione Provinciale, che assume l'obbligo di indennizzare i proprietari dei locali che vogliono occupare, e deve essere accompagnata dal voto delle competenti Autorità sanitarie, che dichiarino l'assoluta mancanza di qualsiasi altro locale comunale, provinciale, o demaniale da poter esser destinato all'uso pel quale si propone la occupazione di una proprietà particolare. »

Chi approva questo articolo, voglia sorgere. (Approvato.)

« Art. 165. I cambiamenti di guarnigione, la chiamata ed il congedo di classi militari, la leva, il trasporto di detenuti o qualsiasi movimento di masse civili o militari, sono sospesi dai paesi infetti ai paesi sani e viceversa durante una epidemia.

» Per gravi cagioni di ordine pubblico potrà farsi eccezione a questa disposizione per deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro della Guerra, della Marina e dell'Interno, inteso, ove si possa, il Consiglio superiore di sanità, e previe le discipline sanitarie che il Consiglio stesso sarà per deliberare. »

(Approvato.)

« Art. 166. Chiunque viola gli ordini pubblicati dall'Autorità competente per impedire la invasione o la diffusione di una malattia epidemica o contagiosa, è punito con multa estensibile a L. 500, e col carcere da quaranta giorni a sei mesi. »

Senatore DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DES AMBROIS. Proporrèi sia detto *il carcere da un mese a sei mesi* invece di dirsi *da quaranta giorni a sei mesi*.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, metto ai voti l'articolo colla variante dell'onorevole Presidente della Commissione, cioè: *col carcere da uno a sei mesi*.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

### CAPO III.

#### *Profilassi del vaiuolo.*

#### Art. 167.

« È obbligo di ogni Provincia e di ogni Consorzio di due o più Provincie di conservare

sempre in quel modo che sarà deliberato dai Consigli sanitari provinciali il *virus vaccino* fresco, mediante la vaccinazione da braccio a braccio, per essere trasmesso gratuitamente ai Sindaci ed ai Medici liberi esercenti che ne faranno richiesta in qualunque tempo.

» La *vaccinazione animale* non potrà essere permessa che dietro l'avviso e colle norme che verranno stabilite dai Consigli provinciali sanitari. »

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione vorrebbe togliere la parola *profilassi*, che è più medica che altro, e direbbe: *del vaiuolo e della vaccinazione*.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Non potrei dare il voto favorevole a questo articolo a cagione dell'ultimo comma che riguarda la *vaccinazione animale*.

Questo comma è una specie di vera condanna della *vaccinazione animale*, o almeno è un giudizio sfavorevole sottinteso in quella condizione che per praticarla sia necessario uno speciale permesso, e questo non mi sembra opportuno in un Codice Sanitario.

La *vaccinazione animale* è praticata da lungo tempo in molte provincie d'Italia fin dal 1810 allorchè fu introdotta a Napoli, e in mezzo a diverse vicende si è sostenuta sempre, ed ora fiorisce, e specialmente nella Lombardia e nel Veneto. Non ha molto attecchito in Toscana, quantunque il Galligo la difendesse e la divulgasse; ma la sua esistenza è un fatto. È poi un metodo razionale, è un metodo che rimonta alla origine della *vaccinazione*, è un metodo che ha eziandio per fautori dei medici rispettabili, sicchè questa sentenza contraria per parte del Codice Sanitario, non mi sembra motivata, perchè è un vincolo alla libertà dell'esercizio medico; la *vaccinazione animale* è un metodo come ogni altro e perciò non c'è diritto a vietarlo.

Questo articolo dice: *non potrà essere permessa*, ovvero *potrà non essere permesso*, che dietro lo avviso e colle norme che vennero stabilite dai Consigli provinciali sanitari. Questa condizione che il medico vada a domandare il permesso al Consiglio sanitario inchiude un vincolo alla libertà dell'esercizio. E se permettete ai medici

di esercitare l'omeopatia che si annunzia con una professione di fede affatto contraria alla nostra, non s'intende come si possano opporre ostacoli all'esercizio di un metodo che non si allontana dai principii dell'arte, che non è riprovato dalla esperienza e che è già largamente usato in Italia e fuori.

E poi, domandare il permesso, a chi? Al Consiglio sanitario provinciale, in cui vediamo che gli elementi tecnici si equilibrano coi non tecnici; sicchè mancando un medico, potrebbe avvenire che l'ingegnere o l'amministratore votassero e decidessero sulla convenienza di un metodo di *vaccinazione* o dell'altro, ciò che mi pare poco conveniente.

Per tutte queste ragioni io sopprimerei questo articolo. Non è qui il luogo di discutere se la *vaccinazione animale* sia da preferirsi alla *umanizzata* o viceversa, ma ripeto che anche la prima è un metodo razionale, è un metodo che si usa, e vi sono anzi alcuni medici che non ricorrono che a questo metodo, perchè lo credono più sicuro per preservare dalla sifide *vaccinica*; dacchè certamente dalla *giovenca* non verrà *sifilide*. Dunque pregherei l'onorevole Commissione o a modificare questo articolo, od anche a sopprimerlo, perchè non mi pare necessario.

Senatore BO, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BO, *Commissario Regio*. È questo uno dei casi in cui godo trovarmi d'accordo coll'onorevole Senatore Maggiorani; in molti altri siamo stati in disaccordo; e certo non vorrà ascrivermelo a mancanza di riguardi.

Nel caso attuale, consento con lui che in un Codice non si debbano ammettere teorie mediche le quali possano essere contestate. La storia parlamentare prova che dall'aver seguito una massima diversa ne sono avvenuti gravi scandali, condannati ad un eterno ridicolo. Il Parlamento di Parigi, prima della Rivoluzione del 1789, condannava alla galera chiunque usasse dell'antimonio e de' suoi preparati. Si sa che allora vigeva la scuola di Paracelso, uomo di genio ma fantastico, che aveva messo in voga molti rimedii che in pratica si riconobbero poi utilissimi, quasi tutti tratti dal regno minerale, e molti compresi tra i veleni più potenti. Ebbene, la scuola di medicina di Parigi fece tanti intrighi che il Parlamento decretò che fossero condannati alla galera coloro che

usassero l'antimonio come medicamento. È noto che diverse autorità religiose di que'tempi (e qui dichiaro che non entro in questa materia per condannare; ma dico quello che fanno in generale i Governi e i Parlamenti quando s'intromettono in materie tecniche, le quali non sono di loro competenza), diverse autorità religiose, dico, di que'tempi minacciarono la scomunica a chi praticasse la trasfusione del sangue.

Con questo non intendo di entrare nella questione della vaccinazione animale; però vorrei ricordare all'onorevole Senatore Burci che nelle prime sedute della Commissione governativa istituita per compilare il Codice sanitario, alle quali ho assistito io stesso, si era convenuto essere un modo assai sicuro di liberare l'umore vaccinico da ogni pericolo di divenire veicolo di malattie che possono inocularsi per mezzo dell'innesto del vaccino da braccio a braccio, come molti fatti hanno comprovato.

Oltreciò, se la mia memoria non mi tradisce, si era ammesso fra le altre cose che il vaccino umano si potesse conservare sia coi mezzi ordinarii, sia sulle poppe delle vacche, anzi non andando queste per fortuna soggette nè alla scrofola, nè alla sifilide, nè ad altre malattie umane, quest'ultimo mezzo per conservare il vaccino, si presenta come uno de' più idonei e più sicuri.

Sono quindi d'avviso che in un progetto di legge non sia conveniente agitare quistioni sulle quali la scienza non ha detto ancora l'ultima parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione, la quale compilò quest'articolo del progetto Ministeriale, considerò i due modi con i quali poteva farsi l'innesto vaccinico; considerò il modo vecchio cioè da braccio a braccio, e considerò il modo nuovo chiamato della retrovaccinazione, nelle mammelle delle vacche, innestandosi il *virus* vaccinico, mediante il quale, quando si è sviluppata la vescica vaccinica, si prende il *virus* e s'innesta all'uomo. Considerò dunque il metodo vecchio e considerò anche il metodo nuovo, cioè quello della vaccinazione animale; e ponendo mente, che il metodo vecchio aveva una lunga e provata esperienza, e ponendo pure mente ai molti vaccinatori che applaudivano a questo metodo medesimo, si attennero al-

l'antico, e quindi il primo comma parla delle vaccinazioni da braccio a braccio. Ma non condannò la Commissione senatoria la vaccinazione animale: non l'avrebbe potuto, sarebbe stata una ingiustizia. La vaccinazione animale è un modo recente, ampiamente diffuso nella pratica della vaccinazione. Forse non si conoscono tutti i danni che da questo metodo potrebbero derivare, perchè il metodo è nuovo; e solamente l'esperienza ha potuto dimostrare questo che io dico, cioè che, quando si deve prendere il *pus* vaccinico dalla vacca e metterlo in tubetti e mandarlo qua e là perchè si facciano le vaccinazioni, queste vaccinazioni non riescono colla medesima frequenza, come riescono le vaccinazioni da braccio a braccio. Tanto è vero questo, che adesso, da chi governa la vaccinazione animale, si tagliano le pustole dalle mammelle della vacca ed intere si mandano ai richiedenti. Questo dimostra che il *pus* vaccinico, per ragioni a noi ignote, quando è messo in tubetti di vetro e spedito a chi deve farne uso, pare che non si conservi così bene come si conserva il *pus* vaccinico preso dal braccio per essere inoculato sopra altri individui.

Quindi la Commissione, che compilò questo articolo, si attennero al metodo vecchio non disprezziando il metodo nuovo, ed aspettando che l'esperienza lunga lo abbia potuto far giudicare convenientemente e notando di esso i pregi e i difetti che questo medesimo metodo possa avere.

La Commissione non tiene a questo secondo comma, perchè riconosce nel medico la libertà di potere usare del *pus* vaccinico umanizzato, come del *pus* vaccinico umano, cioè del *pus* vaccinico chiamato animale, e del *pus* vaccinico, che si trasmette da braccio a braccio. Però fo considerare, che dovendo il Ministro dell'Interno redigere ogni tre anni una relazione sullo stato sanitario del Regno, bisogna che abbia i mezzi per poter dar conto delle vaccinazioni. Le vaccinazioni che si fanno nei Comuni sono notate, se ne tiene registro, e quindi si trasmettono a chi deve notare i risultati di questa pratica, la quale vale a tenere indietro per quanto è possibile le epidemie vaiolose. Ma, se la vaccinazione animale viene lasciata libera a se stessa, senza che l'autorità ne abbia notizia alcuna, si perderà il frutto della necessaria statistica.

Onde la Commissione del Senato crederebbe,

che tolto il vincolo che è qui posto alla vaccinazione animale, si potesse questo comma trasformare e dire; che la vaccinazione animale sarà permessa, quando ne sia dato avviso all'autorità, che vuol dire al Sindaco, al Prefetto, o Sotto-Prefetto ecc. affinché chi si occupa della vaccinazione animale possa a tempo opportuno rimettere all'autorità i registri di questa vaccinazione, e in questo modo si potrebbe comprendere ed abbracciare la vaccinazione in tutto il Regno, sia venga fatta dall'operatore, che opera da braccio a braccio, sia venga fatta per mezzo del *virus animale*. La Commissione del Senato non rifiuta di modificare questo secondo comma nel modo seguente, cioè di togliere il vincolo, ma di non togliere l'avviso: e come, per esempio, il farmacista deve dare avviso che apre una farmacia, così, chi è alla direzione della vaccinazione animale, deve dare avviso che incomincia la detta vaccinazione.

E dovrebbe la legge dare l'incarico, anzi il dovere, a coloro che si occupano della vaccinazione animale, di rimettere all'autorità le tabelle statistiche, nelle quali si notino i casi in cui il vaccino ha attecchito, quelli nei quali il vaccino non ha preso, e si notino gl'inconvenienti della stessa vaccinazione; quindi si avranno così quelle stesse tabelle, le quali figurano nei resoconti della vaccinazione. Ma togliere affatto questo articolo senza che il Prefetto, il Sotto-Prefetto, il Sindaco siano informati e sappiano che la vaccinazione animale si fa, non sarebbe conveniente. Per le ragioni poi della statistica, io credo che si debba, a chi ha la pratica della vaccinazione animale, addossare l'incarico di fare queste tabelle in modo che possano servire alla statistica generale della vaccinazione in Italia.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Io accetto questa modificazione purché si tratti di un semplice avviso e non della domanda di un permesso; perché sarebbe un vincolo ed un andare contro i principii della libertà dell'esercizio, il fare altrimenti.

In quanto poi alla statistica, questa oggi si va facendo; chi pratica la vaccinazione animale fa i suoi registri, che sono poi pubblicati.

Giacché ho la parola mi permetto di fare una rettificazione storica, quanto alla vaccinazione

animale, poichè, come già dissi, essa è novellamente propagata, ha preso adesso uno svolgimento maggiore, ma risale all'anno 1810, quando il Galbiati la fondò a Napoli. Anzi la Francia l'ha presa da noi. Un medico francese il dottore Lanoi, nel 1810 si recò a Napoli per questa specie di vaccinazione, allo scopo di studiare l'argomento e di apprendere la manualità delle relative operazioni. Ei fu che trasportò e il metodo ed una vacca inoculata in Francia, ove un tale sistema prese il nome di vaccina napoletana.

Del resto, la vaccinazione animale non è che un ritorno al primitivo sistema, giacché il primo vaccino fu tratto dalla mammella d'una vacca; e da essa ebbe luogo la scoperta di Jenner.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Io chiamava metodo nuovo e metodo vecchio, non perchè non avessi inteso dall'onorevole Senatore Maggiorani che questo metodo della vaccinazione animale rimontava al 1810, ma perchè il 1810, in confronto delle prime pratiche di Jenner, e della diffusione del vaccino, stabilisce una tale differenza di tempo, che l'uno può chiamarsi recente e l'altro antico.

Quindi io sostengo questa distinzione di metodo nuovo e vecchio, perchè è realmente la distinzione storica.

Debbo poi aggiungere che, fra il metodo di Jenner ed il metodo della retro-vaccinazione, vi è differenza; solamente noto questo per accertare un fatto vero, cioè che Jenner prese il pus vaccinico dalla vacca che l'aveva naturalmente, il qual *pus*, se si potesse sempre avere, sarebbe molto bene, ma essendo cosa rara di vedere una vacca col vaccino, si è pensato di restituire alla vacca il suo vaccino coll'innestarlo con il vaccino umano, e poi, quando il mal vaccinico nella vacca è al punto che deve essere, riprendere il pus vaccinico ed innestarlo sull'uomo.

Dunque vi è una piccola differenza, ma questo non monta: quello che importa è, che la Commissione, se il Senato e l'onorevole Presidente permettono, riformerà questo comma dell'articolo, e lo presenterà domani alla pubblica adunanza. Quest'articolo sarà precisamente formulato nel modo che ho detto, imponendo, a chi vuole fare l'innesto del vaccino coll'animale, il dovere di avvisarne l'autorità, e quindi di pre-

sentare le tabelle statistiche, perchè si possa fare la statistica delle vaccinazioni in Italia.

PRESIDENTE. L'art. 167 sarà rinviato alla Commissione per la riforma del secondo comma.

« Art. 168. Le spese occorrenti alla conservazione del *vaccino* saranno a carico delle Province, quelle della vaccinazione a carico dei Comuni. »

(Approvato.)

« Art. 169. Per la conservazione del *vaccino* si farà la vaccinazione gratuita e in ogni capoluogo di provincia durante tutto l'anno.

» In primavera ed in autunno regolarmente, e straordinariamente quando sia ordinato dall'Autorità competente, sarà tenuta in ogni Comune la vaccinazione pubblica gratuita nei giorni e nei luoghi indicati dal Sindaco con apposito pubblico avviso in ogni sezione del Comune. »

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. Nell'art. 168 testè approvato è detto: che le spese occorrenti alla conservazione del *vaccino* saranno a carico delle Province, quelle della vaccinazione a carico dei Comuni. Ora nel primo capoverso dell'articolo in discussione è detto « Per la conservazione del *vaccino* si farà la vaccinazione gratuita in ogni capoluogo di Provincia durante tutto l'anno. » Si viene adunque con questo capoverso a stabilire un privilegio a favore della città capoluogo di provincia ed a spese degli abitanti della Provincia, perchè sarebbe il Bilancio provinciale che supplirebbe alle spese di vaccinazione nel capoluogo.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Questo primo alinea dell'art. 169 va corretto.

Devono togliersene le parole: *Per la conservazione del vaccino*.

Quindi l'articolo incomincerà: *Si farà la vaccinazione gratuita in ogni capoluogo di Provincia durante tutto l'anno*.

PRESIDENTE. Non ha l'onorevole Casati altre osservazioni a fare?

Senatore CASATI L. Nessun'altra.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 169 il quale resterebbe così concepito:

« Si farà la vaccinazione gratuita in ogni capoluogo di Provincia durante tutto l'anno.

» In primavera ed in autunno regolarmente

e straordinariamente quando sia ordinato dall'Autorità competente, sarà tenuta in ogni Comune la vaccinazione pubblica gratuita nei giorni e nei luoghi indicati dal Sindaco con apposito pubblico avviso in ogni sezione del Comune. »

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 170. A cura del Sindaco saranno ogni anno trasmesse, nei mesi di aprile e di settembre, al medico o ai medici condotti le note nominali dei nati nel detto periodo di tempo, detratti i morti, per servire di norma nelle vaccinazioni e nella compilazione della relativa statistica. »

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. Ho una piccola osservazione da fare. Qui si dice: queste note che il Sindaco trasmetterà al medico devono essere trasmesse *nel detto periodo* di tempo, e questo periodo non è indicato.

Senatore BURCI, *Relatore*. Ogni anno....

Senatore CASATI L. Se ha da trasmettere degli elenchi due volte all'anno, il periodo di tempo non è l'anno: quindi bisognerebbe dire: il periodo di tempo da contemplarsi nelle note.

Chi ha da compilare le note non trasmetterà di nuovo in settembre la nota che ha già trasmessa in aprile.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire *nel corso dell'anno*.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Mi pare, se non erro, che l'articolo sia chiaro: *A cura del Sindaco saranno ogni anno trasmesse, nei mesi di aprile, e di settembre al medico, o ai medici condotti, le note nominali dei nati*.

Dunque il Sindaco nei mesi di aprile e di settembre ha l'obbligo di trasmettere al medico o ai medici condotti la nota nominale dei nati.

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole Casati cade sulle parole *nel detto periodo di tempo* che egli non trova abbastanza chiare.

Senatore BURCI, *Relatore*. Si potrebbe mettere: *La nota dei nati nel medesimo anno*.

PRESIDENTE. Mandandosi le note in due mesi, nei mesi cioè di aprile e di settembre, mi pare che queste note non possano comprendere l'anno.

Senatore BURCI, *Relatore*. Si potrebbero togliere le parole: *ogni anno*.

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. Io crederei che per togliere ogni equivoco, sarebbe bene dire: trasmetterà al medico, o ai medici condotti l'elenco dei nati dopo l'ultima vaccinazione.

Senatore BURCI, *Relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque invece « nel detto periodo di tempo » si dirà: *dopo l'ultima vaccinazione*.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Mi pare, che se invece delle parole *nel detto periodo di tempo*, si mettersero quest'altre « nel semestre precedente » si verrebbe a togliere ogni dubbio.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Casati propone di dire: *dopo l'ultima vaccinazione*, alla quale proposta parve che la Commissione acconsentisse per organo del suo Relatore; ora l'onorevole Senatore Amari proporrebbe di dire: *nel semestre precedente*. Delle due proposte quale sarebbe preferita dalla Commissione?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione preferirebbe la proposta del Senatore Casati.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Amari non fa una proposta formale su cui si debba interrogare il Senato?

Senatore AMARI, *prof.* No, no.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo colla modificazione proposta dall'onorevole Casati.

Senatore MOSCUZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOSCUZZA. Io pregherei la Commissione di togliere le parole *di aprile e di settembre*, perchè in aprile non sarebbe che un quadrimestre, e in settembre mancherebbe l'ultimo quadrimestre dell'anno. Mi pare che sarebbe più opportuno dire una volta sola in tutto l'anno e sopprimere i *mesi di aprile e di settembre* che non comprendono che i primi quattro mesi e quindi il successivo semestre dell'anno, e non comprendono l'ultimo quadrimestre.

Senatore BURCI, *Relatore*. Questa mi parrebbe dover essere la migliore interpretazione di quest'articolo.

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. L'articolo 169 prescrive che vi sia la vaccinazione tanto in autunno

come in primavera. Se il medico del Comune deve sapere chi ha da vaccinare, è necessario che ad ogni vaccinazione il Sindaco trasmetta l'elenco dei nati. Quest'elenco adunque lo trasmette nel mese di aprile per la primavera e nel mese di settembre per l'autunno. Egli deve quindi comunicare al medico l'elenco dei nati dopo l'ultima vaccinazione stata eseguita, ed allora il medico saprà chi deve vaccinare; perchè, se qualcuno non avesse potuto essere vaccinato nella vaccinazione antecedente, quantunque compreso nel relativo elenco, egli lo avrà notato sopra il suo registro, e quindi saprà in modo preciso a qual regola attenersi. Io credo quindi che sia necessario mantenere la dicitura *aprile e settembre* in correlazione alla disposizione dell'articolo 169.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Credo che sarebbe bene in questa divergenza di opinioni che la Commissione, tenendo conto delle proposte che sono state fatte, rivedesse l'articolo e lo ripresentasse domani.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione a questa proposta, l'articolo 170 è rinviato alla Commissione.

« Articolo 171. Ai genitori poveri, i figli dei quali servono da vacciniferi, sarà corrisposta una retribuzione per ciascun giorno, da determinarsi dal Consiglio Comunale. »

(Approvato.)

« Articolo 172. Negli ospizi dei trovatelli verranno vaccinati tutti i bambini, possibilmente entro un mese dal giorno in cui vi vennero depositati, e con vacciniferi che abbiano oltrepassato il quarto mese di età.

» Nessun bambino verrà consegnato alle nutrici e portato fuori dello stabilimento, se non sarà stato vaccinato.

» I coscritti della leva di terra e di mare i quali fossero stati precedentemente vaccinati, saranno rivaccinati.

» Ad egual misura profilattica saranno sottoposti i condannati al loro arrivo nei rispettivi luoghi di pena.

» I non condannati e detenuti nelle carceri giudiziarie, verranno egualmente vaccinati o rivaccinati qualora domini un'epidemia od una influenza vaiuolosa, o si manifesti il vaiuolo nelle prigioni ove sono custoditi. »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Le mie avvertenze cadono specialmente sul secondo alinea.

Chiunque ha visitato gli ospizi dell'infanzia abbandonata ha dovuto constatare due fatti:

Il primo, che i trovatelli sogliono essere delicati, gracili, direi anche nel maggior numero malattici; le ragioni sono abbastanza chiare, perchè io non spenda parole a svolgerle.

I trovatelli hanno per lo più le fisionomie vecchieggianti, i volti squallidi, le membra sottili.

Questo è il primo fatto. Cattiva costituzione di quei bambini.

Un secondo fatto è l'agglomeramento.

Non ho ancora veduto un solo ospizio, anche di quelli che sono tenuti col maggior riguardo e con bell'ordine, in cui non si trovi questo difetto, in forza del quale la casa di maternità divien sede di varie endemie, come diarree, risipole, congiuntiviti, mughetto, ecc., ora in una stagione, ora nell'altra.

Ora, la vaccinazione è l'introduzione di un principio virulento, è la determinazione di una malattia artificiale; e qual è il medico savio il quale per il bambino del suo cliente vorrebbe praticare questo innesto in sì avverse condizioni di luogo, e in mezzo a fomenti morbosi e in circostanze infine così sfavorevoli al regolare andamento della malattia vaccina?

Per il bambino del suo cliente il medico savio sceglie opportunità di età, di stagione e di buona salute. Non vi è alcun medico che consigli di far vaccinare un bambino che si trovi in istato di deperimento, di magrezza, e molto meno in un vero stato morboso. Ora, l'obbligare questi bambini alla vaccinazione, come si dice, *possibilmente entro un mese* (io applaudo a questo *possibilmente*, perchè apre una certa larghezza alla interpretazione della legge) e l'ordinare ad un tempo che niun bambino venga consegnato alla nutrice e portato fuori dello stabilimento se prima non sia stato vaccinato, equivale al prescrivere la precocità della vaccinazione; tanto più che dal contado si viene spesso all'ospizio per cercarvi un balatico, e nulla di più comodo alla economia di esso che di approfittarne per isbarazzarsi di qualche esposto.

È questa disposizione di cose non solo espone il bambino ai pericoli di una vaccinazione inopportuna, e a quelli del suo passaggio dalla

città alla campagna nel corso della malattia del vaccino, ma toglie anche al medico il mezzo di verificare il buon esito della vaccinazione, siccome è richiesto da legge. Per verità, io non vedo la ragione per cui questo innesto non si possa fare all'aria aperta e salubre della campagna. Poichè un articolo di legge ordina che il medico condotto sia obbligato a visitare una volta la settimana i bambini esposti, per esplorare se mai siasi svolta la siflide; questo medico potrà anche avere l'incarico di vaccinarli e rilasciare poi il certificato della vaccinazione e dell'esito della medesima. Operando a tal modo si otterrà che il trovatello sia vaccinato in condizioni di salute meno infelici di quelle in cui trovavasi allorchè fu portato all'ospizio, e da cui non l'aria viziata di questo, ma la libera e pura della casa rurale, avrà potuto farlo risorgere.

Infatti negli asili degli esposti, le statistiche ci mostrano la mortalità anche per fatto della vaccinazione. Io dunque pregherei la Commissione di fare qualche modificazione all'articolo; dacchè, secondo i dati della esperienza medica, non si vede alcun motivo per cui la vaccinazione si dovesse fare precisamente nell'ospizio dell'infanzia abbandonata, piuttosto che fuori del medesimo, ove anzi si praticerebbe con maggior vantaggio. Oltre a ciò, attuando la vaccinazione entro l'ospizio, spesso il vaccifero sarà preso fra gli esposti, e di questi non mi fido, poichè i bambini sifilitici abbondano nelle Case dei gettatelli; sono i poveri esposti che più spesso vengono alla luce sifilitici, siflide che spesse volte non si mostrano nel primo, nè nel secondo mese, ma si manifesta più tardi.

Dunque, vaccinandoli precocemente, c'è anche il pericolo che si abbia là dentro un vaccifero sifilitico, perchè si prende nell'ospizio e non al di fuori; quindi io credo che quest'articolo che stabilisce che il trovatello non possa uscire dallo stabilimento se non sia vaccinato, nasconda molti pericoli per la salute del bambino, e vedo al contrario molti vantaggi nel permettere che la vaccinazione sia fatta al di fuori; e certo non si mancherà di farla, giacchè il medico condotto per altro titolo è obbligato a sorvegliare l'esposto.

Prego quindi la Commissione di darmi qualche speranza che vorrà modificare questo articolo di legge.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Le osservazioni dell'onorevole Senatore Maggiorani sono di molto peso, quindi la Commissione le tiene in conto. Quello che maggiormente importa alla Commissione è, che il bambino trovatello possa essere vaccinato, questo è lo scopo; e se questo scopo si può raggiungere anche permettendo che il trovatello esca dall'ospizio, e vada altrove e possa altrove essere vaccinato, la Commissione non tiene strettamente a questo secondo comma dell'art. 172. Quanto a quello che diceva il Senatore Maggiorani, cioè che sarebbe da temersi che fosse preso il pus vaccinico da un altro trovatello, il quale fosse infetto da un'altra gravissima malattia, la Commissione ha cercato di evitare questo caso, quando ha detto *con vacciniferi che abbiano oltrepassato il quarto mese di età*; e ha detto in questo modo precisamente, perchè, se nei piccoli nati vi è una malattia di un altro genere gravissimo e ordinariamente mortale, essa suole svilupparsi nei primi quattro mesi di età; ora, coll'aver indicato, che il vaccinifero debba avere passato il quarto mese di età, la Commissione ha cercato precisamente di ovviare a questo pericolo e d'impedire che possano i vacciniferi infondere quella tale malattia nei nuovi vaccinand; e per conseguenza questo dubbio credo che sarebbe sciolto con questa aggiunta che ha fatto la Commissione del Senato.

Quanto al secondo comma che dice: «nessun bambino verrà consegnato alla nutrice o portato fuori dello stabilimento se non sarà stato vaccinato, vedrà la Commissione di redigere questo comma in modo che possa corrispondere alle giuste osservazioni del Senatore Maggiorani; poichè è verissimo, non bisogna negarlo, che i bambini trovatelli, per le ragioni che tutti sanno, sono spesso malaticci, sono stentati, che vanno in luoghi dove vi sono altri bambini, dove non vi è sempre il buon esempio della pulizia, e che questa operazione fatta in luogo più aprico e più aperto, può essere un'operazione più vantaggiosa, giacchè la vaccinazione per se stessa può produrre dei gravi pericoli ed anche la morte, perchè possono svilupparsi in essi delle forme morbose specialmente alla pelle da condurli a morire. Le osservazioni che egli ha

fatte sono degne di nota, e per conseguenza la Commissione si riserva di esaminare questo secondo comma, proponendosi, che quando il trovatello non possa essere vaccinato nello stabilimento in modo che sia sicura al più possibile la vaccinazione, lo possa essere nei luoghi di campagna; che sono quelli dove vanno ordinariamente questi disgraziati.

PRESIDENTE. Allora la Commissione accetta e propone il rinvio della seconda parte di quest'articolo.

Credo però che il Senatore Maggiorani intendesse proporre qualche riforma anche alla prima parte.

Senatore MAGGIORANI. No, onorevole Presidente, ho citato solo la prima parte per quel *possibilmente* che ho lodato perchè dà una certa larghezza.

PRESIDENTE. Allora la prima parte di questo articolo resterebbe ferma, ma sarà meglio ad ogni modo rimandare alla Commissione l'intero articolo, evitando così due votazioni.

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. Io proporrei che il terzo capoverso di quest'articolo fosse redatto nel seguente modo o almeno in modo consimile:

« I coscritti della leva di terra e di mare saranno tutti vaccinati quand'anche lo fossero stati precedentemente, » perchè mi pare che nel modo con cui è redatto quest'articolo nel progetto, si venga a prescrivere la rivaccinazione per quelli che furono vaccinati una volta, e nulla si prescriva per coloro che non furono vaccinati mai.

PRESIDENTE. Senza dubbio, il capoverso dovrebbe essere concepito in modo da comprendere tutti e due i casi, quindi la Commissione nell'esaminare il nuovo articolo, terrà conto anche di quest'osservazione.

Si passa alla discussione dell'art. 173.

« Art. 173. Nessuno potrà essere ammesso agli asili infantili, alle pubbliche scuole, nè ricevuto nei collegi, conservatorii o in qualsiasi altro stabilimento di educazione o di istruzione, sia governativo sia provinciale o comunale, se non sarà stato vaccinato con felice esito. »

(Approvato.)

« Art. 174. La manifestazione del vaiuolo arabo in un Comune verrà immediatamente annunciata dal Sindaco, che farà contempora-

neamente invito ai genitori dei bambini non ancora vaccinati, a farli subito vaccinare, e consiglierà la rivaccinazione di quelli che ancora non fossero stati rivaccinati, indicando il luogo, il giorno e l'ora per le pubbliche vaccinazioni e rivaccinazioni.

» Il Sindaco provvederà tosto, e sotto la sua responsabilità, all'isolamento dei primi casi, a norma del disposto della presente legge. »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Il secondo comma di questo articolo non si può ammettere. Io sono stato testimone degli sforzi, che ha fatto il nostro Comune per isolare il vaiuolo; ma è stato impossibile.

Il vaiuolo offende specialmente la tenera età; e trattandosi di bambini, l'isolamento è impossibile; e quando una cosa non si può mettere in pratica, mi sembra inutile volerla prescrivere per legge. La legge che non si possa osservare perde ogni prestigio.

Del resto, se l'onorevole Commissione crede che possa effettuarsi, allora lo mantenga; ma io so che si è tentato in tutti i modi di ottenere questo isolamento; ma invano.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Quando la malattia veramente si estende, il Sindaco colla miglior volontà che abbia non può limitarla. Ma questo secondo comma riguarda i primissimi casi di malattia, perchè è un fatto che il vaiuolo si trasmette da individuo in individuo come ogni altra malattia di questo genere. Ora siccome il Sindaco è obbligato, secondo le disposizioni della presente legge, a prendere tutti quei provvedimenti che egli crede opportuni perchè una malattia grave non si diffonda, così in questo caso non è che una ripetizione di quel che è stato detto altrove anche per il cholera. Sviluppato il cholera in un individuo, se quell'individuo potesse essere isolato sarebbe molto bene. Così un primo vaiuolo, se potesse esser circoscritto, sarebbe molto bene; ma quando una malattia ha invaso un Comune, non solo si rende inutile, ma è impossibile questo isolamento; ed avvertiva benissimo il Senatore Maggiorani che il Sindaco per quanto volesse non potrebbe farlo. Io divido la sua opinione quando la malattia si è diffusa. Ma questo comma riguarderebbe l'isolamento dei primi casi; è anche detto, e specificato *all'isolamento dei primi casi*: fa tutto

quel che può per vedere di circoscrivere il male.

La madre, il padre o il parente più prossimo è naturale che divide la sua vita col vaiuolo: ma se potesse per esempio una casa, come suol essere nelle campagne non venire invasa dalla folla della gente che va a vedere il malato intorno al letto, nella stanza vicina, ecc., credo che questo provvedimento potrebbe essere utile; per cui la Commissione, date queste spiegazioni, rimarrebbe ferma a mantenere quest'articolo tale quale è.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ERRANTE. Rimanendo l'articolo ove si dice: il Sindaco provvederà tosto e sotto la sua responsabilità, all'isolamento dei primi casi, dubito che debbano restare le parole, e *sotto la sua responsabilità*, perchè o dicono troppo, o dicono nulla. Che responsabilità volete nel Sindaco per non avere isolato i primi casi? Sarebbe una cosa troppo grave, se si piglia la responsabilità in senso che debba rispondere delle morti che avvengono.

Rimanendo anche l'articolo, torrei le parole: *sotto la sua responsabilità*.

PRESIDENTE. La Commissione accetta essa questa soppressione?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetta di togliere quelle parole.

PRESIDENTE. Se vi si acquieta l'onorevole Senatore Maggiorani.....

Senatore MAGGIORANI. Io non mi acquieto, non rimango persuaso, perchè nel piccolo Comune vi è un solo medico. Non vorrei che questo medico fosse costretto a rimanere in una casa; perchè per esser coerente al principio di sequestro e d'isolamento, il medico che va in una casa, a verificare l'esistenza del male, dovrebbe rimanervi. Questo è il principio dell'isolamento. Ho detto che per il cholera è più facile, perchè nei luoghi di mare vi è il lazzaretto; ma, quando si tratta di bambini che non si possono trasportare, la cosa mi pare difficile.

Del resto, me ne rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Rileggo l'ultimo comma di questo articolo 174, stato modificato dietro proposta del Senatore Errante, ed accettato dalla Commissione.

« Art. 174. Il Sindaco provvederà tosto all'isolamento dei primi casi, a norma del disposto della presente legge. »

Chi approva l'articolo con questa modificazione, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 175. I cadaveri di persone morte di vaiuolo arabo, verranno trasportati direttamente dalla propria abitazione al pubblico cimitero, senza accompagnamento di altre persone, tranne quelle necessarie al loro trasporto.

« I contravventori sono puniti con un'amenda da 5 a 50 lire. »

(Approvato.)

« Art. 176. Il Consiglio superiore di sanità compilerà un'istruzione sulla vaccinazione e rivaccinazione che sarà, a cura dei Prefetti, distribuita a tutti i Sindaci ed a tutti i Medici e Chirurghi esercenti in ciascun Comune del Regno. »

(Approvato.)

« Art. 177. È istituita una medaglia da conferirsi, a titolo di onorifica distinzione, ai più benemeriti propagatori del Vaccino.

» Detta medaglia sarà di tre classi:

» La prima in oro, la seconda in argento, la terza in bronzo. Rappresenterà da una parte la effigie del Re e dall'altra avrà l'iscrizione:

A. N. N. (cognome e nome)

Vaccinatore benemerito.

circondata da una corona di olivo e di quercia.

» La dimensione della medaglia sarà di millimetri trentasei.

» Il numero delle medaglie sarà di 30 per la prima classe; di 60 per la seconda, di 120 per la terza, e verranno conferite alla fine di ogni triennio per Decreto Reale, a proposta del Ministro dell'Interno, sulle relazioni dei Prefetti, sentito il voto dei Consigli sanitari provinciali, ed il parere del Consiglio superiore di sanità.

» Le spese occorrenti per la provvista delle medaglie sono a carico dello Stato. »

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. In quest'articolo mi pare che vi sieno alcune disposizioni che forse potrebbero meglio rimandarsi ai Regolamenti, che non sono propriamente materia di legge.

Per esempio l'inciso ove si dice: « La dimensione della medaglia sarà di millimetri trentasei, » e l'altro precedente che stabilisce che questa medaglia sarà « circondata da una corona di olivo e di quercia, » mi pare che non sieno

necessari, e che non convenga in una legge entrare in questi particolari.

Farò un'altra osservazione al comma penultimo ove si parla della proposta che va fatta dal « Ministro dell'Interno, sulle relazioni dei Prefetti, sentito il voto dei Consigli sanitari provinciali, e il parere del Consiglio superiore di sanità. » Mi sembra in verità che si richieggano troppi pareri, e si possa andare incontro a qualche inconveniente. Nei Consigli provinciali vi possono essere, anzi vi son certamente dei medici benemeriti; ora mi pare che non si debbano porre i medici che fanno parte de' Consigli sanitari, e che abbiano de' titoli a questa medaglia, nella condizione delicatissima di dover deliberare in causa propria. Ognuno comprende che se si lasciasse da parte questo parere dei Consigli sanitari provinciali, e non si richiedesse che quello del Consiglio superiore di sanità sulla relazione dei Prefetti, si eviterebbero questi inconvenienti. È certo che il Prefetto facendo la sua relazione prenderà le debite informazioni dalle persone, che sono in grado di darle con la maggior esattezza, circa il merito relativo de' medici vaccinatori. Del resto, trattandosi unicamente di constatar fatti relativi alla maggiore o minore operosità, al maggiore o minor zelo di questi vaccinatori, mi par cosa che possa più agevolmente compiersi dagli amministratori stessi, dai Prefetti, dai Sotto-Prefetti, dai Sindaci, che dai componenti i Consigli provinciali di sanità.

Quello però che più mi consiglia a proporre la soppressione dell'obbligo di sentire i Consigli provinciali sanitari, è ciò che accennava dapprima, cioè quei riguardi personali che si debbono avere nel Consiglio stesso fra i componenti il Consiglio.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetta di tralasciare le parole « sentito il voto dei Consigli sanitari provinciali ».

PRESIDENTE. Se la Commissione crede, ed il signor Ministro acconsente, può rinviarsi l'articolo alla Commissione, che terrà conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Ministro.

(Il rinvio è ammesso.)

« Art. 178. I poveri affetti di malattia sifilitica non potranno essere rifiutati nei pubblici Ospedali ove saranno possibilmente curati in locali distinti dalle infermerie comuni.

» Nelle città che contano oltre 20 mila abitanti sarà, a carico del Comune, istituito un apposito *Dispensatorio* per le consultazioni e per le visite gratuite dei miserabili che si presentano affetti da malattie veneree.

» Delle consultazioni e delle visite sarà incaricato in un determinato giorno della settimana il medico condotto, e qualora la malattia non richieda la dimora nell'ospedale, verranno agli infermi somministrati dal Comune i medicamenti che saranno loro prescritti all'atto della visita.»

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. Nel primo alinea di questo articolo si stabilisce che qualunque infermo povero affetto da malattia sifilitica non possa essere rifiutato nei pubblici ospedali; ora pare a me che questa disposizione sia forse un poco troppo severa, inquantochè vi sono molti pubblici ospedali i quali hanno tavole di fondazione precise le quali respingono queste malattie, mentre nella stessa città vi possono invece essere altri ospedali, i quali nelle loro tavole fondamentali non contemplino quest'esclusione. Mi pare quindi che questa disposizione sia troppo generica e che bisognerebbe restringerla.

Quanto al secondo alinea, siccome lo stabilimento di un dispensatorio per le consultazioni e per le visite gratuite è evidentemente fatto per impedire la facile diffusione di queste malattie, credo che l'accordare la gratuità solamente ai veramente miserabili, sia una restrizione un po' troppo spinta.

Vi sono delle cose in cui è meglio abbondare, e massime in questa materia, all'uopo principalmente di indurre gli affetti a recarsi più facilmente a queste visite.

È difficile forse lo esprimere chiaramente le proprie idee su di una materia che è alquanto delicata, ma è certo che questa facoltà semplicemente ed esclusivamente limitata ai miserabili, è un po' troppo restrittiva.

Citerò un esempio. All'Ospedale Maggiore di Milano fu ordinata già da otto anni un'ambulanza per la visita gratuita di queste malattie tanto per gli uomini quanto per le donne, in locali separati; ma appunto per questa visita non si richiede nessun attestato; chiunque può presentarsi per essere visitato, e si è fatto ciò

appunto per facilitare il modo di arrestare la diffusione di queste malattie.

In quanto all'ultimo alinea avrei una semplice osservazione da fare, ed è, che siccome questi dispensatori si propongono in città che oltrepassino i 20 mila abitanti, dire che delle consultazioni è incaricato il medico condotto, e dirlo al numero singolare forse non è esatto.

È difficile che queste città abbiano un solo medico.

Quindi mi sembra sarebbe meglio dire *un medico comunale*.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Tre sono state le osservazioni che ha fatte l'onorevole Casati.

La prima riguarda il dare agli spedali l'obbligo di accogliere i poveri infermi di malattia sifilitica.

La seconda, è di permettere ai non miserabili di poter accedere al dispensatorio.

La terza, di togliere la parola *condotto* e sostituirvi la parola *comunale*.

Ecco i tre punti sui quali egli fa proposta di emendamento.

Quanto al primo, il legislatore in questa legge, che riguarda la salute pubblica, ha creduto di dare agli Ospedali, e quindi ai Direttori di essi, l'obbligo di accogliere i malati di malattia sifilitica, perchè alcuni Spedali, e dirò talvolta dei maggiori, e dei più cospicui, rifiutano come pestiferati indegni della pubblica carità quei malati che, come malati, sono uguali agli altri, e che hanno avuto la disgrazia di contrarre una delle malattie considerate in questo capitolo.

Ora questa repulsione che viene fatta dagli spedali di malati di questa medesima malattia, non è sembrata utile, anzi dannosa, perchè i malati stessi respinti dall'ospedale perpetuano e comunicano la loro malattia. Se si vuole mettere in qualche maniera un freno alla diffusione di questo male attaccaticcio, il solo possibile freno è quello di curarlo presto, perchè appunto guarito presto, l'individuo si mette nella condizione di non comunicarlo.

E giusto che gli ospedali abbiano delle tavole di fondazione, in virtù delle quali si rifiuta un malato, perchè è malato di quella data malattia?

Io credo che per un ospedale, che è il ricovero dei malati, la ripulsione, di questa spe-

ziale malattia, sia un'offesa che si fa al malato e alla umanità; perciò in quest'articolo 178, appunto, la Commissione Senatoria e la Commissione Ministeriale hanno stabilito che gli infermi poveri affetti di malattia sifilitica, non potranno essere rifiutati nei pubblici ospedali.

Quanto a togliere la parola *miserabili*, io fo plauso alla proposta del Senatore Casati, e vi fo plauso, perchè qualunque si sia il malato il quale si rivolge ad uno stabilimento dove si possano avere i mezzi per curare la sua malattia, vi si rivolga pure anche non miserabile.

In quanto al medico condotto, la Commissione accetta di dire medico *comunale*, perchè siccome i grossi Comuni tengono a loro disposizione molti medici, così possono a vicenda sostituirsi, e quindi il servizio del *dispensatorio* potrà esser fatto esattamente.

Accetta dunque la Commissione di togliere la parola *miserabili* e dire: « Per le consultazioni e per le visite gratuite di quelli che si presentano affetti da malattie veneree ecc. »

Consente pure di dire che in un determinato giorno della settimana il *medico comunale* ecc., invece di dire il *medico condotto*.

Quanto al primo comma, che riguarda l'obbligo imposto agli ospedali di accogliere i malati di malattie sifilitiche, la Commissione Ministeriale e la Commissione Senatoria hanno creduto preciso loro dovere di difendere questa prima parte dell'articolo, perchè, se prima, come diceva, certi malati non volevansi ricevere perchè considerati come inverecondi, come individui che meritavano la pubblica riprovazione, ora che siamo nel 1873, malati di qualunque siasi malattia devono essere ricevuti negli ospedali, essendo cosa poco lodevole per gli ospedali, che sia chiusa la porta ad uno che si chiama *malato*. (*Benissimo*)

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. Io non pretendo che si permetta agli ospedali in genere di rifiutare i malati di questa speciale malattia, ma dico che quando in un paese vi sono più ospedali e che ve ne ha uno di essi nel quale i malati della malattia medesima, sono ricevuti, non si obblighino gli altri ospedali a riceverli, specialmente quando hanno tavole di fondazione che vi si oppongono. Vi sono p. e. degli Ospedali, specialmente di donne, le cui tavole di fonda-

zione escludono assolutamente i malati della malattia di cui ora si tratta e non per altro che per ragioni di convenienza, poichè avendo soltanto una o due sale per il servizio, non trovano conveniente di accomunare le ammalate della malattia di cui si tratta con le altre.

Si faccia almeno una distinzione per quei Comuni che hanno, come dissi, ospedali i quali sono destinati anche alla cura di queste malattie.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Quest' apposito dispensatorio sarà un grave onere per un Comune, comunque si parli di quelli che contano sopra i 20 mila abitanti. Tuttavia io non ho chiesto la parola per alleggerire il Comune di questo peso, ma perchè ciò possa tornare a maggior vantaggio del pubblico. Imperocchè questo dispensatorio, senz'essere per le sole malattie veneree, potrebbe costituire un istituto di assistenza pubblica, potrebbe servire anche per altre malattie. Sarebbe un'imitazione di quel che si fa nelle cliniche e in parecchi ospedali d'Italia colle consultazioni gratuite.

PRESIDENTE. Permetta Signor Senatore Maggiorani, in questo Capitolo non si parla che delle malattie veneree, dove forse la sua proposta non potrebbe trovar sede.

Senatore MAGGIORANI. Io credevo che dopo veneree si potesse aggiungere: *e per altre malattie*.

Io parlai già dell'assistenza pubblica nel discorso da me fatto nella discussione generale di questo progetto di legge e dissi che a questo proposito esiste una lacuna in molte città d'Italia.

Ora qui si parla di dispensatori ordinati solo per le malattie veneree, ond'io per sopperire a questa lamentata mancanza, desidererei che in questi dispensatori, si facessero consultazioni anche per le altre malattie.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. A quest'articolo è stata tolta la parola *miserabile*.

Ora, oltre le consultazioni e le visite gratuite per tutti, vi è anche l'obbligo della somministrazione gratuita, che si deve fare dal Comune, dei medicamenti per coloro i quali non vogliono o non debbano dimorare nell'ospedale.

Io alla parola *infermi* aggiungerei *poveri*, perchè mi pare un atto di filantropia soverchia il voler dispensare i medicamenti anche a chi non versa in bisogno.

Ammesso dunque, che tutti si possano presentare ai medici per le consultazioni, non credo che coloro i quali non si trovano in istato di povertà debbano avere i medicamenti a spese del Comune.

Aggiungerei quindi al terzo comma, dopo la parola *infermi*, la parola *poveri*.

Senatore BURCI, *Relatore*, Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Io crederei che si dovesse lasciare l'articolo com'è, per due ragioni:

La prima, perchè si obbligherebbe il malato che è sempre un poco vergognoso ad andare a provvedersi di certificato di miserabilità, per curarsi di siffatte malattie; la seconda ragione sarebbe, che in questi dispensatori dove si curano queste malattie, la spesa è minima, e ciò che si somministra costa così poco, che un dispensatorio nel corso di un mese arriva a spendere poche lire.

Ora, se questo beneficio può essere esteso anche ad uno non miserabile, ma vergognoso, credo si possa fare senza grande dispendio. Infatti dirò, che in Firenze esiste un dispensatorio per i malati di malattie veneree e sifilitiche dove vanno tutti, sono tutti visitati ed hanno quel rimedio che è creduto opportuno. Io parlai col Direttore di questo dispensatorio, che è il professore della medesima malattia, e questi mi disse che la spesa che occorre, è insignificante.

Dirò poi, che nelle grandi città, e lo dico in risposta all'onorevole Maggiorani, vi sono altri luoghi ove si danno consultazioni per altre malattie. Vi è il professore di oculistica, il quale cura gratuitamente i mali degli occhi; vi sono medici che danno consultazioni in ore determinate per il bene dei malati; di modo che questa parte mi pare che sia abbastanza provveduta, e tutto ciò che dissi per Firenze, credo poterlo dire anche per le principali città d'Italia. Dunque, non per la spesa, perchè, come dissi, è insignificante, si deve chiudere la porta ad uno che avrà qualche mezzo, ma che pure non vuole andare a provvedersi di un certificato che si vergognerà di cercare; non per la mancanza di questi dispensatorii che nelle grandi città esi-

stono. Non vi è quindi ragione per negare questo beneficio.

PRESIDENTE. L'onorevole Casati Luigi fa qualche proposta?

Senatore CASATI L. Non faccio alcuna proposta, desiderava soltanto che la Commissione introducesse in quest'articolo, qualche modificazione.

PRESIDENTE. Ella ha inteso la dichiarazione della Commissione che non accetta.

Dunque, non facendosi alcuna proposta, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

« Art. 178. I poveri affetti di malattia sifilitica non potranno essere rifiutati nei pubblici ospedali ove saranno possibilmente curati in locali distinti dalle infermerie comuni.

» Nelle città che contano oltre 20 mila abitanti, sarà, a carico del Comune, istituito un apposito *Dispensatorio* per le consultazioni e per le visite gratuite di quelli che si presentino affetti da malattie veneree.

» Delle consultazioni e delle visite sarà incaricato in un determinato giorno della settimana un medico comunale, e qualora la malattia non richieda la dimora nell'ospedale, verranno agli infermi somministrati dal Comune i medicamenti che saranno loro prescritti all'atto della visita. »

Pongo ai voti l'articolo 178.

Coloro che l'approvano, sorgano.

(Approvato.)

#### Presentazione di due progetti di legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento, circa l'affrancamento delle decime feudali nelle Province napoletane e siciliane.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Ministro dell'Istruzione Pubblica ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ho l'onore di presentare al Senato da parte del mio Collega delle Finanze, un progetto di legge stato pure già adottato dall'altra Camera, per l'approvazione della convenzione stabilita tra il muni-

cipio d'Alessandria e le Amministrazioni della Guerra e del Demanio per la demolizione della testa di Ponte Tanaro e sistemazione di terreni e costruzione di strade.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Istruzione Pubblica, della presentazione dei progetti di legge da essi enunciati, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici a termini del Regolamento.

**Ripresa della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario.**

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario. Passiamo al

CAPO V.

*Delle Prostitute.*

Art. 179.

« Le prostitute che alla visita siano trovate affette da morbo venereo, saranno inviate e trattenute nel Siflicomio fino a conseguita guarigione.

» Le incinte, tuttochè sane, vi saranno trattenute finchè non sia trascorso il tempo del puerperio. »

È aperta la discussione sull'art. 179.

Non facendosi osservazioni, lo metto ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 180. In quei luoghi dove non esista un Siflicomio le prostitute saranno trattenute in altri locali già destinati a tal uopo. »

(Approvato.)

CAPO VI.

*Milizie.*

Gli art. 181, 182 e 183, sono soppressi e la Commissione loro sostituisce il seguente:

« Alle cautele opportune onde prevenire ed impedire la diffusione delle malattie sifilitiche dei militari di terra e di mare, sarà provveduto con regolamenti militari. »

Questo è l'articolo che la Commissione sostituisce ai tre articoli di cui propone la soppressione.

Non facendosi osservazione, lo metterò ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

CAPO VII.

*Nutrici e lattanti.*

Art. 184.

« Appena un infante dello Spedale dei gettati presenti segni di sifilide, dovrà essere consegnato per allattarsi ad alcuna delle nutrici che ivi si trovino affette da eguale malattia.

» In mancanza di tali nutrici verrà sottoposto all'allattamento artificiale. »

(Approvato.)

« Art. 185. Le nutrici sifilitiche e gli infanti sifilitici saranno tenuti in sale apposite e separate. »

(Approvato.)

« Art. 186. Le nutrici che domandano la consegna di un infante per allattarlo fuori dello stabilimento, saranno soggette a visita preventiva.

» Un infante sifilitico non può essere consegnato che a donna sifilitica. »

(Approvato.)

« Art. 187. Se un infante, che non abbia compiuto i 4 mesi e che non presenti indizio di sifilide, venga consegnato a nutrice estranea non sifilitica, il Direttore dello Spedale dovrà darne immediato avviso al Sindaco del luogo di dimora della nutrice, colla indicazione dell'età dell'infante.

» Il Sindaco provvederà a che il medico condotto visiti ogni 8 giorni la nutrice e l'infante, finchè quest'ultimo non abbia compiuto il sesto mese. »

(Approvato.)

« Art. 188. Ove nel periodo del semestre si manifestino nell'infante indizi di sifilide, il medico condotto ne rilascerà alla nutrice opportuno certificato, che varrà ad essa di titolo per restituire l'infante stesso allo Stabilimento. »

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. In questo articolo io crederci utile di aggiungere che la nutrice che aveva ricevuto un bambino nel quale si rivelò poi la sifilide, abbia ad essere curata gratuitamente dallo stabilimento che le aveva consegnato il fanciullo.

Senatore BURCI, *Relatore*. Ma questo non im-

pedisce che possa esserlo; non mi pare che occorra stabilirlo con un articolo di legge.

Senatore CASATI L. Io proporrei che fosse obbligo dello stabilimento che ha consegnato il fanciullo, di curare la nutrice *gratuitamente* nel caso si ammalasse per causa di questo allattamento.

PRESIDENTE. Non Le pare che le disposizioni precedenti provvedano abbastanza a questo riguardo?

Senatore CASATI L. Le disposizioni precedenti stabiliscono che gli infermi poveri debbono essere ricevuti nei pubblici ospedali ma non stabiliscono se gratuitamente o no. Ora, vi sono molti ospedali, i quali ricevono bensì gli ammalati di certe malattie, ma a carico dei rispettivi Comuni. Quindi in questo caso il Comune cui appartiene la nutrice potrebbe bensì mandarla all'ospedale, ma dovrebbe farla curare a proprie spese.

Ora, quello che domando si è, che la spesa per curare queste nutrici sia a carico dello stabilimento che loro consegnò i fanciulli e che quindi loro ha fatto contrarre la malattia.

Senatore BURCI, *Relatore*. Mi pare che questo emendamento limiterebbe la libertà della nutrice. E se la nutrice non volesse farsi curare, o non volesse rimanere in quello stabilimento, chi potrebbe obbligarla?

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Senatore Casati propone di dare un diritto, non di imporre un obbligo.

Favorisca l'onorevole Senatore Casati di presentare per iscritto la sua proposta alla Presidenza.

L'onorevole Senatore Casati propone di aggiungere all'art. 188 le parole seguenti: *e per essere curata gratuitamente a carico dello Stabilimento medesimo*.

Coloro, che appoggiano quest'aggiunta vogliono alzarsi.

(Appoggiata.)

Porrò ai voti l'articolo, e quindi la proposta di aggiunta. L'articolo è il seguente:

« Art. 188. Ove nel periodo del semestre si manifestino nell'infante indizi di siflide, il medico condotto ne rilascerà alla nutrice opportuno certificato, che varrà ad essa di titolo per restituire l'infante stesso allo Stabilimento. »

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

Ora pongo ai voti l'aggiunta dell'onorevole

Senatore Casati che rileggo: *e per essere curata gratuitamente a carico dello Stabilimento medesimo*.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora pongo ai voti l'intero articolo:

Chi intende approvarlo, sorga.

(Approvato.)

Senatore CHIESI. Leggerò gli articoli 189 e 190, perchè la Commissione ne fa un solo:

## TITOLO X.

### STATISTICA MEDICA.

#### Art. 189.

« Le tabelle mediche e le altre informazioni, che sullo stato sanitario dei Comuni, i Sindaci, i liberi esercenti l'arte salutare, ed i medici condotti trasmettono ai Consigli sanitari della Provincia, in ordine alle disposizioni degli articoli 7, 8, 11, 158, 218, sono da questi coordinate in apposita relazione da rimettersi ogni anno al Prefetto della Provincia, e da questo al Ministro dell'Interno.

» Su questi elementi il Ministro dell'Interno pubblicherà la relazione triennale sullo stato della salute pubblica del Regno, di cui all'articolo 3 della presente legge. »

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

Ora verrebbe il Titolo XI, *Cimiteri, Sepolture, Inumazioni*; materia molto grave, e che darà probabilmente luogo a discussione. L'ora essendo tarda, se il Senato lo consente, si rinverrà a domani questa discussione.

Domani al tocco ci sarà riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

1. Aumento di alcuni funzionari giudiziari presso le varie Corti d'Appello e Tribunali ed istituzione di nuove Preture.

2. Modificazioni alla legge sull'ordinamento giudiziario, ed al Codice di procedura civile riguardo al Pubblico Ministero.

Alle 2 seduta pubblica pel seguito della discussione sul Codice sanitario.

La seduta è sciolta (ore 5 e 50 minuti).